

<b>Titolo/Title</b>	<b>Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA</b>
	<b><i>Regulation for the use of the ACCREDIA Mark</i></b>
<b>Sigla/Reference</b>	<b>RG-09</b>
<b>Revisione/Revision</b>	<b>09</b>
<b>Data/Date</b>	<b>09-07-2019</b>

<b>Redazione</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Autorizzazione all'emissione</b>	<b>Entrata in vigore</b>
Il Responsabile del Sistema di Gestione	Il Consiglio Direttivo	Il Direttore Generale	01-01-2020

## INDICE

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. RIFERIMENTI.....</b>	<b>3</b>
<b>3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>4. IL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA.....</b>	<b>6</b>
<b>5. PRESCRIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI.....</b>	<b>7</b>
5.1. CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO .....	7
5.2. ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, DI ISPEZIONE, DI VERIFICA E CONVALIDA	8
5.3. LABORATORI DI PROVA E MEDICI.....	10
5.4. LABORATORI DI TARATURA E LABORATORI MEDICI DI RIFERIMENTO.....	13
5.5. ORGANIZZATORI DI PROVE VALUTATIVE INTERLABORATORIO (PTP).....	15
5.6. PRODUTTORE DI MATERIALI DI RIFERIMENTO (RMP) .....	18
<b>6. CRITERI PER L'USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DA PARTE DEGLI UTENTI DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI .....</b>	<b>20</b>
<b>7. CRITERI PER L'USO DEL MARCHIO IAF-ACCREDIA E ILAC-ACCREDIA DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI .....</b>	<b>23</b>
7.1. MARCHIO IAF.....	23
7.2. MARCHIO ILAC.....	23
<b>8. SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO .....</b>	<b>23</b>
<b>9. SANZIONI.....</b>	<b>25</b>
<b>10. COLORI, DIMENSIONI E PARAMETRI COMPOSITIVI DEI MARCHI .....</b>	<b>26</b>
10.1. IMMAGINI DEI MARCHI ACCREDIA.....	26
10.2. COLORI DEI MARCHI ACCREDIA .....	28
10.3. IMMAGINI E COLORI DEI MARCHI IAF E ILAC .....	28
10.4. ASPETTI COMPOSITIVI DEI MARCHI.....	29
10.5. DIMENSIONI DEI MARCHI.....	30
<b>11. VERSIONI DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA.....</b>	<b>31</b>
<b>12. ILLUSTRAZIONI GRAFICHE DELLE VERSIONI DEL MARCHIO .....</b>	<b>32</b>

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ACCREDIA ha elaborato apposite regole, formalizzate nel presente Regolamento, cui devono attenersi tutti i soggetti accreditati (Organismi di Valutazione della Conformità) per essere autorizzati ad utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO rilasciato (vedi par. 3 seguente).

Ai soggetti in corso di accREDITAMENTO è vietato l'uso del Marchio ACCREDIA come pure ogni riferimento all'accREDITAMENTO, sotto qualsiasi forma, incluso il riferimento alla pratica di accREDITAMENTO in corso.

Con la sottoscrizione della convenzione di accREDITAMENTO, descritta nel documento ACCREDIA CO, il soggetto accREDITATO si impegna al rispetto dei requisiti del presente regolamento applicabili.

## 2. RIFERIMENTI

Il presente Regolamento è conforme ai seguenti riferimenti, applicati ciascuno nell'ultima revisione vigente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17011 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli Organismi di accREDITAMENTO che accREDITANO Organismi di valutazione della conformità";
- EA 1/06 A - AB "EA Multilateral Agreement Criteria for signing Policy and procedure for development";
- EA-2/02 M "EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body";
- EA-3/01 M "EA Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to Accreditation and Reference to EA MLA Signatory Status";
- IAF ML 2 "General Principles on the Use of the IAF MLA Mark";
- ILAC P8 "ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies";
- ILAC-R7:05 "Rules for the Use of the ILAC MRA Mark";
- ILAC R7-F1 "Agreement for the use of the ILAC MRA Mark";
- RG-01 "Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida - Parte Generale";
- RG-01-01 "Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione del Sistema di gestione";
- RG-01-02 "Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione del Personale";
- RG-01-03 "Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione del Prodotto";
- RG-01-04 "Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Ispezione";

- RG-01-05 "Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Verifica e Convalida delle emissioni di gas ad effetto serra";
- RG-02 "Regolamento per l'accREDITamento dei Laboratori di Prova e dei Laboratori Medici";
- RG-13 "Regolamento per l'accREDITamento dei Laboratori di Taratura";
- RG-14 "Regolamento per l'accREDITamento degli organizzatori di prove valutative interlaboratorio (PTP)";
- RG-18 "Regolamento per l'accREDITamento dei Produttori di Materiali di Riferimento";
- RT-08 "Prescrizioni per l'AccREDITamento dei Laboratori di Prova";
- RT-27 "Prescrizioni per l'accREDITamento degli organizzatori di prove valutative interlaboratorio";
- RT-34 "Prescrizioni per l'accREDITamento di Produttori di Materiali di Riferimento";
- RT-35 "Prescrizioni per l'accREDITamento dei Laboratori Medici";
- IO-09-DT "Istruzione operativa sulla compilazione di Certificati di taratura/Documenti associati ai Materiali di Riferimento per i Laboratori di taratura/Produttori di Materiali di Riferimento accREDITati da ACCREDIA-DT.

### 3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Nel presente Regolamento, sono utilizzate o richiamate le seguenti definizioni e abbreviazioni (sigle):

#### **Logo**

Simbolo registrato dell'Organismo di accREDITamento per la sua presentazione. Solo l'Organismo di accREDITamento può fare uso del proprio logo sui suoi documenti.

#### **Marchio**

Simbolo che l'Organismo di accREDITamento concede in uso ai soggetti accREDITati e da essi utilizzato per indicare il loro stato di accREDITamento. È costituito dal logo associato alla sigla dello schema e al numero dell'accREDITamento.

#### **Riferimento all'accREDITamento**

Dichiarazione prodotta dal soggetto accREDITato sui propri documenti, relativa al proprio status di accREDITamento. Deve contenere la sigla dello schema e il numero di accREDITamento.

#### **Certificato/report/rapporto di prova emesso sotto accREDITamento**

Certificato o report/rapporto di prova contenente i risultati della valutazione di conformità coperti dallo scopo di accREDITamento del CAB e recante il marchio di accREDITamento o un equivalente riferimento all'accREDITamento.

#### **Soggetto accREDITato**

Per soggetto accREDITato si intende, uno dei seguenti:

OdC: Organismo di Certificazione

OdI: Organismo di Ispezione

VB: Organismo di Verifica e Convalida

LAB: Laboratorio di prova  
LAT: Laboratorio di Taratura  
PTP: Organizzatore di prove valutative interlaboratorio (*Proficiency Testing Provider*);  
MED: Laboratorio Medico  
RMP: Produttore di Materiali di Riferimento

### **Organismo**

Organismo di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida.

### **Schemi di accreditamento**

Attualmente i principali schemi di accreditamento in essere sono i seguenti:

SGQ (*QMS*): Certificazione di sistemi di gestione per la qualità (*Certification of quality management systems*);

SGA (*EMS*): Certificazione di sistemi di gestione ambientale (*Certification of environmental management systems*);

SGE (*SGE*): Certificazione di sistemi di gestione dell'energia (*Certification of energy management systems*);

SCR (*OHSMS*): Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (*Certification of occupational health and safety management systems*);

SSI (*ISMS*): Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (*Certification of information security management systems*);

ITX (*ITX*): Certificazione di sistemi di gestione per i servizi informatici (*Certification of information technology services management systems*);

FSM (*FSMS*): Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (*Certification for food safety management systems*);

GHG (*GHG*): Verifica e convalida delle emissioni di gas ad effetto serra (*Greenhouse gas verification*);

EMAS (*EMAS*): Certificazione per l'attività di Verifica Ambientale EMAS (*Certification of EMAS Environmental Verification activity*);

PRD (*PRD*): Certificazione di prodotti/servizi (*Certification of products/services*);

PRS (*PRS*): Certificazione di persone (*Certification of persons*);

ISP (*INSP*): Ispezione (*Inspection*);

DAP (*EPD*): Dichiarazioni ambientali di prodotto (*Evaluation and validation of environmental product declaration*);

LAB (*TL*): Laboratori di prova (*Testing laboratories*);

LAT (*CL*): Laboratori di Taratura (*Calibration laboratories*);

PTP (*PTP*): Organizzatore di prove valutative interlaboratorio (*Proficiency Testing Provider*);

MED (*ML*): Laboratori Medici (*Medical Laboratories*);

RMP (*RMP*): Produttore di Materiali di Riferimento (*Reference Material Producers*).

Le sigle e le abbreviazioni di cui sopra sono integrabili, in funzione di altri schemi oggetto di futuri accreditamenti che saranno opportunamente comunicati.

#### **Utenti dei servizi di certificazione accreditati**

Con la dizione "Utenti dei servizi di certificazione accreditati" s'intendono i clienti degli Organismi accreditati da ACCREDIA, vale a dire le organizzazioni intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale, quelle intestatarie delle certificazioni di prodotto (licenziatarie dei marchi di certificazione) e delle persone (figure professionali) certificate.

#### **Laboratorio clinico**

Può essere usato come sinonimo di Laboratorio Medico.

#### **Centro**

Laboratorio di Taratura accreditato. Nel caso in cui solo una parte delle attività di un Laboratorio che effettua tarature è coperta da accreditamento, il termine si riferisce solo a tale parte.

## **4. IL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA**

4.1 Nella versione istituzionale ad esclusivo uso dell'Ente di accreditamento (vedi Figura 1 – Paragrafo 12), il **Marchio di Accredimento ACCREDIA** è costituito dal Logo, dalla denominazione abbreviata "**L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**" e dalla dizione bilingue richiamante la partecipazione di ACCREDIA agli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento (MLA/MRA) con EA, IAF e ILAC e precisamente:

#### **Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC *Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements***

4.2 Il Marchio ACCREDIA, come sopra descritto, è riportato nella documentazione di accreditamento (certificati di accreditamento) in alto a centro pagina.

4.3 Nella documentazione di accreditamento (certificati di accreditamento e relativi allegati) alla destra del Marchio ACCREDIA per i certificati relativi agli schemi SGQ, SGA, SSI, FSM PRD e PRS, è riportato il marchio IAF e per i certificati riguardanti gli schemi LAB, MED, LAT, ISP e PTP, il marchio ILAC MRA, in virtù dell'Agreement sottoscritto da ACCREDIA rispettivamente come IAF MLA e ILAC MRA member.

Su altri documenti il Marchio ACCREDIA può essere utilizzato senza il riferimento agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

4.4 Il Marchio ACCREDIA, come nome e come figura, e in ogni versione prevista dal presente Regolamento, è protetto con apposita registrazione in Italia e all'Estero (nei paesi in cui opera ACCREDIA), tale da garantirne l'esclusiva titolarità in capo all'Ente di accreditamento per tutti gli usi e nei confronti di tutti gli interlocutori.

4.5 Per quanto riguarda dimensioni e colori si rimanda al paragrafo 10.

## **5. PRESCRIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI**

### **5.1. CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO**

5.1.1 La concessione d'uso del Marchio ACCREDIA è rilasciata ai soggetti accreditati che hanno ottenuto l'accREDITamento, contestualmente alla delibera dell'accREDITamento, con cui si intende accettato anche il presente Regolamento. Il marchio o il riferimento all'accREDITamento, pertanto, possono essere utilizzati esclusivamente dal soggetto giuridico titolare dell'accREDITamento. Nella concessione d'uso del Marchio ACCREDIA è inclusa l'autorizzazione, ai soggetti accreditati (quando applicabile), di concedere a loro volta, ai propri Clienti, l'uso del Marchio ACCREDIA, sempre in conformità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Con l'accettazione del presente Regolamento, i soggetti accreditati:

- sono autorizzati a fare riferimento all'accREDITamento, nelle forme e con le modalità indicate nel presente Regolamento e secondo quanto richiesto dalle normative cogenti applicabili;
- si impegnano a rispettare le prescrizioni del presente Regolamento nel far riferimento all'accREDITamento anche in assenza del Marchio ACCREDIA;
- assumono l'onere di sorvegliare il corretto uso del Marchio ACCREDIA da parte dei propri Clienti/Utenti dei servizi accreditati.

5.1.2 La concessione d'uso del Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, esclude la possibilità di apposizione del Marchio ACCREDIA sui biglietti da visita e nelle mail del personale (dipendente o collaboratore) dei soggetti accreditati.

5.1.3 Di ogni documento o oggetto riportante il Marchio ACCREDIA, di cui al seguito, deve essere conservata copia o campione a disposizione di ACCREDIA o fornita evidenza su richiesta.

5.1.4 I soggetti accreditati devono tenere a disposizione di ACCREDIA e dei suoi Ispettori, adeguata descrizione degli usi del Marchio ACCREDIA da essi previsti e regolamentati, anche per i propri Clienti, in conformità al presente Regolamento.

5.1.5 Ai soggetti accreditati è precluso l'utilizzo del Marchio ACCREDIA nella versione Istituzionale (vedi Figura 1 – Paragrafo 12).

## 5.2. ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, DI ISPEZIONE, DI VERIFICA E CONVALIDA

### Documenti di Attestazione della conformità

- 5.2.1 I documenti di attestazione della conformità (certificati di conformità, rapporti di ispezione o dichiarazioni di verifica e convalida degli inventari GHG in ambito volontario rilasciate da Organismi accreditati da ACCREDIA), nell'ambito dello scopo di accreditamento, devono riportare il Marchio ACCREDIA, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, salvo il caso in cui l'Organismo possieda più accreditamenti rilasciati da Enti di Accredimento firmatari degli Accordi MLA/MRA EA, IAF o ILAC, nel qual caso può scegliere di apporre uno qualsiasi dei Marchi di Accredimento di cui dispone. Le regole di cui al presente Regolamento non si applicano all'utilizzo di Marchi di Accredimento diversi da quello di ACCREDIA.
- 5.2.2 L'uso del Marchio di Accredimento è facoltativo su altra documentazione dell'Organismo.
- 5.2.3 L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui certificati di conformità, rapporti di ispezione o dichiarazioni di verifica e convalida degli inventari GHG in ambito volontario deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 – Paragrafo 12.

In particolare:

Sotto il Logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accreditamento (secondo le abbreviazioni di cui al Par. 3) ed il numero del corrispondente certificato di accreditamento. Nel caso in cui l'Organismo sia accreditato anche per altri schemi, sui certificati di conformità, rapporti di ispezione o dichiarazioni di verifica e convalida deve utilizzare il Marchio ACCREDIA solo con la sigla dello schema di accreditamento (es. PRD N° 0000B), mentre su "supporti" diversi (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc.) potrà comunque utilizzare il Marchio ACCREDIA con tutte le sigle degli schemi di accreditamento (SGQ N° 0000 A, SGA N° 0000 D, LAT N° 000).

Immediatamente in basso va quindi riportato il riferimento agli Accordi MLA/MRA come da dicitura (dicitura "a"):

**Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RMP, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT, ISP e PTP**

***Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and RMP, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS, and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL, ML, CL, INSP and PTP***

La dizione deve essere preferibilmente bilingue. L'Organismo può comunque scegliere di utilizzare solo la dizione italiana o quella inglese, in relazione alla destinazione d'uso prevalente del documento di attestazione della conformità.

In alternativa alla dicitura "completa" sopra indicata (dicitura "a"), può essere utilizzata, a scelta dell'Organismo, la seguente dicitura "ridotta" (dicitura "b"):

**Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements**

salvo che per gli schemi di accreditamento non coperti dagli Accordi internazionali; in questo caso si applica la dicitura "completa" (dicitura "a"), al fine di evitare ambiguità.

Il Marchio ACCREDIA come sopra composto, può essere posizionato in diversi punti dei documenti di attestazione della conformità, in funzione della struttura grafica del medesimo e di una coerente e opportuna visibilità del Marchio ACCREDIA stesso.

- 5.2.4 Il Marchio ACCREDIA come sopra non può essere utilizzato su documenti di attestazione della conformità che non riguardino schemi accreditati e gestiti dall'Organismo.

Nel caso in cui nei documenti di attestazione della conformità il campo di applicazione faccia contemporaneamente riferimento a processi coperti da accreditamento e non, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata, salvo per le certificazioni di sistema di gestione in quanto in un certificato accreditato non si possono riportare processi/ settori non accreditati. In questo caso l'Organismo di Certificazione di Sistemi di Gestione deve emettere 2 certificati.

Nel caso in cui i rapporti di ispezione contengano anche attività ispettive non accreditate, questi devono essere accompagnati dalla dichiarazione "ispezioni non accreditate da ACCREDIA" (oppure ispezioni non coperte da accreditamento), riportata accanto alla tipologia di attività ispettiva oppure mediante un riferimento (evidenziato con un asterisco\*).

Nel caso di Organismi con più sedi, l'uso del Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento deve essere limitato alle sole sedi accreditate.

Altri utilizzi

- 5.2.5 Il Marchio ACCREDIA apposto su "supporti" diversi dai documenti di attestazione della conformità (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc..) può essere identico a quello descritto al precedente Par. 5.2.3 (vale a dire completo del Logo, denominazione, sigle degli schemi accreditati e numeri di registrazione, dicitura "MLA/MRA" di tipo "a" o "b" o, a scelta dell'Organismo, essere privo della dicitura di riferimento agli Accordi MLA/MRA). Qualora su tali supporti si faccia riferimento ad attività/servizi non coperti da accreditamento, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata.
- 5.2.6 Il Marchio ACCREDIA può essere riportato sui Tariffari degli Organismi accreditati; qualora in suddetti tariffari siano quotati servizi di valutazione della conformità non coperti da accreditamento ACCREDIA, questi ultimi devono essere identificati come tali.
- 5.2.7 Il Marchio ACCREDIA può essere apposto anche sugli automezzi in dotazione all'Organismo.
- 5.2.8 Nei documenti dell'Organismo – comunque descrittivi dei servizi di valutazione forniti – e riportanti i due Marchi (ACCREDIA e Organismo), le eventuali attività di valutazione della

conformità non coperte da accreditamento ACCREDIA devono essere chiaramente identificate come tali.

#### Informazione al Cliente

- 5.2.9 Gli Organismi devono illustrare ai Clienti il significato e l'importanza degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA/MRA) tra Enti di Accreditemento a livello europeo e mondiale, al fine del riconoscimento, sul mercato internazionale, della qualità dei prodotti e servizi forniti dai Clienti medesimi. Devono altresì chiarire – ove necessario – il significato dei termini (sigle e abbreviazioni) presenti nel riferimento agli Accordi MLA/MRA incorporato nel Marchio ACCREDIA riportato sui certificati di conformità rilasciati ai Clienti suddetti e su altra documentazione scambiata con i medesimi (ove applicabile).
- 5.2.10 Gli Organismi, riguardo ai rapporti con i propri Clienti, non devono utilizzare il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accREDITamento in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per la qualità dei prodotti/ispezioni, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione ad un prodotto/ispezione.
- 5.2.11 Si raccomanda agli Organismi di consegnare ai Clienti copia del presente Regolamento e di volersi riferire preferibilmente ai documenti originali EA, IAF, ILAC, indicati al par. 2, per il corretto utilizzo di marchi e loghi.

### **5.3. LABORATORI DI PROVA E MEDICI**

- 5.3.1 L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui rapporti di prova/report deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 – Paragrafo 12.

In particolare:

Sotto il Logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accreditamento (secondo le abbreviazioni di cui al Par. 3), il numero del corrispondente certificato di accreditamento e la lettera identificativa dello schema (L per Laboratori di Prova e M per Laboratori Medici).

Immediatamente in basso va quindi riportato il riferimento agli Accordi MLA/MRA come da dicitura (dicitura "a"):

**Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RMP, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT, ISP e PTP**

***Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and RMP, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS, and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL, ML, CL, INSP and PTP***

La dizione deve essere preferibilmente bilingue. Il Laboratorio può comunque scegliere di utilizzare solo la dizione italiana o quella inglese, in relazione alla destinazione d'uso prevalente del rapporto di prova.

In alternativa alla dicitura sopra indicata (dicitura "a"), che specifica gli schemi di accreditamento coperti dagli Accordi internazionali, può essere utilizzata, a scelta del Laboratorio, la seguente dicitura "ridotta" (dicitura "b"):

**Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements***

Il Marchio ACCREDIA come sopra composto, può essere posto in diversi punti del rapporto di prova/report, in funzione della struttura grafica del medesimo (es. in alto a sinistra, al centro o a destra; in basso, a sinistra, al centro o a destra; o anche lateralmente, purché nel rispetto dell'armonia grafica del documento).

In ogni caso, si raccomanda di evitare accostamenti grafici eccessivi tra il Marchio ACCREDIA come sopra e quello del Laboratorio, poiché una "sovrapposizione" grafica potrebbe generare confusione concettuale.

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento sono da intendersi sia per utilizzo del Marchio sia per il riferimento all'accREDITAMENTO.

5.3.2 Il Marchio ACCREDIA, o qualsiasi altro riferimento all'accREDITAMENTO può essere riportato sul rapporto di prova/report solamente quando:

- a) Il rapporto di prova contiene i risultati di attività eseguite nell'ambito dell'accREDITAMENTO ottenuto dal Laboratorio; in tal caso il Marchio ACCREDIA deve essere apposto su ogni foglio del rapporto di prova;
- b) è apposto anche il marchio o l'intestazione del Laboratorio emittente;
- c) non abbia maggiore rilevanza del marchio o dell'intestazione del Laboratorio emittente;
- d) non sia riportato più di una volta eccetto che per i casi previsti al precedente comma a).

5.3.3 Se i rapporti di prova/report contengono anche risultati di attività non accreditate o attività con accREDITAMENTO sospeso, questi devono essere accompagnati dalla dichiarazione "attività<sup>1</sup> non accreditata da ACCREDIA", riportata accanto alla attività oppure mediante un riferimento, che deve essere evidenziato:

- con un asterisco \* accanto alla denominazione della prova/campionamento, nel caso di Laboratori di Prova;
- con il simbolo § accanto alla denominazione dell'esame, nel caso di Laboratori Medici.

La dichiarazione deve essere stampata con lo stesso carattere, nelle stesse dimensioni della denominazione della prova.

Se il Laboratorio di Prova riporta sul rapporto di prova opinioni ed interpretazioni non coperte da accREDITAMENTO o basate su attività non accreditate, diverse da dichiarazioni di conformità ai requisiti e/o alle specifiche, questi devono essere riportati in un apposito capitolo del rapporto di prova che si deve intitolare: "Opinioni e interpretazioni – non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA".

<sup>1</sup> Specificare se l'attività non accreditata è: prova, campionamento o esame.

Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato sui documenti relativi a sole attività non accreditate (o sospese) o ad altre attività del Laboratorio che non sono oggetto di accreditamento (es. consulenze), né su relazioni, perizie, né altra documentazione tecnica diversa da rapporti di prova/report.

- 5.3.4 Il Marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all'accREDITamento non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto.
- 5.3.5 Il rapporto di prova/report recante il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento deve soddisfare tutti i requisiti precisati nei documenti ACCREDIA RT-08 ed RT-35.
- 5.3.6 I rapporti di prova/report emessi da Laboratori il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale, non devono mai riportare il Marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accREDITamento dell'OdC medesimo.
- 5.3.7 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento non può essere apposto su altri tipi di documenti che riportano risultati di prove accreditate se tali documenti non sono conformi ai requisiti per i rapporti di prova della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (o ISO 15189) e dei documenti ACCREDIA RT-08 ed RT-35.
- 5.3.8 I Tariffari o i preventivi che riportano il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento, devono indicare con chiarezza quali attività sono incluse nell'accREDITamento. Se i preventivi non comprendono attività accreditate, non è ammesso l'uso del Marchio né il riferimento all'accREDITamento ACCREDIA.
- 5.3.9 Il Marchio ACCREDIA può essere apposto anche sugli automezzi in dotazione al Laboratorio.
- 5.3.10 Il Laboratorio deve definire, nel proprio manuale della qualità o in un altro documento di sistema, le modalità per l'uso del marchio ACCREDIA sui Rapporti di prova/report e negli altri casi consentiti.
- 5.3.11 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento apposto su "supporti" diversi dai rapporti di prova/report (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc...) può essere identico a quello descritto al precedente Par. 5.3.1 (vale a dire completo del Logo, denominazione, sigle degli schemi accreditati, numeri di registrazione, lettera identificativa dello schema, dicitura "MLA/MRA" di tipo "a" o "b") o, a scelta del Laboratorio, essere privo della dicitura di riferimento agli Accordi MLA/MRA. Qualora su tali supporti si faccia riferimento ad attività/servizi non coperti da accREDITamento, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata.
- 5.3.12 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento non devono essere utilizzati dai clienti dei Laboratori accreditati, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, o essere riportati su un prodotto. È ammesso allegare la copia del rapporto di prova. Il Laboratorio deve informare opportunamente i propri clienti sui motivi di questa limitazione e sorvegliarne l'applicazione.
- 5.3.13 Il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accREDITamento non deve essere utilizzato in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per il risultato della prova, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia l'approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto.

- 5.3.14 Nel caso di Laboratori con più sedi, l'uso del Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento deve essere limitato alle sole sedi accreditate.
- 5.3.15 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento non può essere utilizzato da Laboratori non accreditati che subappaltano prove a Laboratori accreditati da ACCREDIA, salvo i casi previsti dai documenti RT-08 ed RT-35.
- 5.3.16 Nel caso in cui il Laboratorio sia accreditato anche per altri schemi, sui rapporti di prova/report deve utilizzare il Marchio ACCREDIA solo con la sigla dello schema di accREDITamento LAB N° 0000 L se Laboratorio di Prova o MED N° 0000 M se Laboratorio Medico, mentre su "supporti" diversi (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc.) potrà comunque utilizzare il Marchio ACCREDIA con tutte le sigle degli schemi di accREDITamento (SGQ N° 0000 A, SGA N° 0000 D, LAT N° 000).

#### **5.4. LABORATORI DI TARATURA E LABORATORI MEDICI DI RIFERIMENTO**

- 5.4.1 L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui certificati di Taratura deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 – Paragrafo 12.

In particolare:

Sotto il Logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accREDITamento (secondo le abbreviazioni di cui al Par. 3) ed il numero del corrispondente certificato di accREDITamento.

Immediatamente in basso va quindi riportato il riferimento agli Accordi MLA/MRA come da dicitura (dicitura "a"):

**Membro di MLA EA per gli schemi di accREDITamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RMP, di MLA IAF per gli schemi di accREDITamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accREDITamento LAB, MED, LAT, ISP e PTP**

***Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and RMP, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS, and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL, ML, CL, INSP and PTP***

La dizione deve essere preferibilmente bilingue. Il Laboratorio può comunque scegliere di utilizzare solo la dizione italiana o quella inglese, in relazione alla destinazione d'uso prevalente del certificato di taratura.

In alternativa alla dicitura sopra indicata (dicitura "a"), che specifica gli schemi di accREDITamento coperti dagli Accordi internazionali, può essere utilizzata, a scelta del Laboratorio, la seguente dicitura "ridotta" (dicitura "b"):

**Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC**

***Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements***

Entrambe le diciture "a" e "b" possono essere apposte, eventualmente, anche a lato del Logo ACCREDIA.

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento sono da intendersi sia per utilizzo del Marchio sia per il riferimento all'accREDITamento.

- 5.4.2 I Laboratori possono utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento sui Certificati di taratura solamente quando il Certificato di taratura contiene i risultati di tarature eseguite nell'ambito di accREDITamento ottenuto per le grandezze, i settori, i campi di misura e le incertezze dichiarate nella tabella di accREDITamento.
- 5.4.3 I Certificati di taratura devono soddisfare i requisiti riportati nel documento IO-09-DT.
- 5.4.4 Nel caso di Laboratori con più sedi, l'uso del Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento deve essere limitato alle sole sedi accREDITate.
- 5.4.5 Il Laboratorio avrà il diritto di riportare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento, su "supporti" diversi dai certificati di taratura (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc.). In tal caso il Marchio ACCREDIA può essere identico a quello descritto al precedente Par. 5.4.1 (vale a dire completo del Logo, denominazione, sigle degli schemi accREDITati e numeri di registrazione, dicitura "MLA/MRA" di tipo "a" o "b") o, a scelta del Laboratorio, essere privo della dicitura di riferimento agli Accordi MLA/MRA. Qualora su tali supporti si faccia riferimento ad attività/servizi non coperti da accREDITamento, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata.
- 5.4.6 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento possono essere riportati sui Tariffari/Listini prezzi/Preventivi dei Laboratori accREDITati; qualora in suddetti documenti siano quotati servizi non coperti da accREDITamento ACCREDIA, questi ultimi devono essere identificati come tali.
- 5.4.7 Il Marchio ACCREDIA può essere apposto anche sugli automezzi in dotazione al Laboratorio.
- 5.4.8 Il Marchio ACCREDIA può essere esposto all'esterno degli edifici solo per identificare il Laboratorio.
- 5.4.9 I Laboratori, e gli Enti da cui dipendono, devono fare un uso corretto del Marchio ACCREDIA e dello stato di Laboratorio accREDITato, astenendosi dal fare, ad esempio, pubblicità ingannevole o dichiarazioni che potrebbero arrecare danno ad ACCREDIA o alla sua immagine.
- 5.4.10 Il Laboratorio deve definire, nella propria documentazione, le modalità per l'uso del marchio ACCREDIA sui Certificati di taratura e negli altri casi consentiti.
- 5.4.11 Il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accREDITamento concesso non deve essere utilizzato da parte dei Laboratori, con i propri Clienti, in modo da creare l'impressione di qualunque approvazione ACCREDIA di prodotti, servizi, campioni o strumenti di misura.

5.4.12 Un Laboratorio può, quando possibile, applicare un'etichetta riportante il Marchio ACCREDIA, su strumenti dei clienti per cui sia stata effettuata una taratura ed emesso il relativo certificato, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- l'etichetta si riferisca solamente alla taratura effettuata nella data indicata nel certificato;
- l'etichetta non implichi conformità a specifica, approvazione di qualità o di prodotto o validità di taratura.

Il marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato/incollato sullo strumento/campione in modo indipendente dall'etichetta che lo identifica. Tale etichetta deve riportare almeno i campi di seguito elencati:

- La ragione sociale ed il numero di accreditamento del LAT;
- L'identificazione dello strumento/campione;
- La data della taratura;
- Il riferimento univoco al Certificato associato allo strumento/campione.

La presenza dell'etichetta con marchio ACCREDIA su di uno strumento/campione non implica che tale strumento/campione sia approvato da ACCREDIA.

5.4.13 I certificati di Taratura emessi da Laboratori di Taratura il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale, non devono mai riportare il Marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento dell'OdC medesimo (vedasi IO-09-DT).

5.4.14 Nel caso in cui il Laboratorio di Taratura sia accreditato anche per altri schemi, sui certificati di taratura deve utilizzare il Marchio ACCREDIA solo con la sigla dello schema di accreditamento LAT N° 000, mentre su "supporti" diversi (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, ecc.) potrà comunque utilizzare il Marchio ACCREDIA con tutte le sigle degli schemi di accreditamento (SGQ N° 0000 A, SGA N° 0000 D,..., LAB N° 0000 L).

## 5.5. ORGANIZZATORI DI PROVE VALUTATIVE INTERLABORATORIO (PTP)

5.5.1 L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui rapporti di prova valutativa deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 – Paragrafo 12.

In particolare:

Sotto il Logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accreditamento (secondo le abbreviazioni di cui al Par. 3 ed altre eventuali che saranno comunicate), il numero del corrispondente certificato di accreditamento e la lettera P identificativa dello schema.

Immediatamente in basso va quindi riportato il riferimento agli Accordi MLA/MRA come da dicitura (dicitura "a"):

**Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RMP, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT, ISP e PTP**

***Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and RMP, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS, and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL, ML, CL, INSP and PTP***

La dizione deve essere preferibilmente bilingue. Il PTP può comunque scegliere di utilizzare solo la dizione italiana o quella inglese, in relazione alla destinazione d'uso prevalente del rapporto di prova valutativa.

In alternativa alla dicitura sopra indicata (dicitura "a"), che specifica gli schemi di accreditamento coperti dagli Accordi internazionali, può essere utilizzata, a scelta del Laboratorio, la seguente dicitura "ridotta" (dicitura "b"):

***Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements***

Il Marchio ACCREDIA come sopra composto, può essere posto in diversi punti del frontespizio del rapporto di prova valutativa, in funzione della struttura grafica del medesimo (es. in alto a sinistra, al centro o a destra; in basso, a sinistra, al centro o a destra; o anche lateralmente, purché nel rispetto dell'armonia grafica del documento).

In ogni caso, si raccomanda di evitare accostamenti grafici eccessivi tra il Marchio ACCREDIA come sopra e quello del PTP, poiché una "sovrapposizione" grafica potrebbe generare confusione concettuale.

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento sono da intendersi sia per utilizzo del Marchio sia per il riferimento all'accREDITAMENTO.

5.5.2 Il Marchio ACCREDIA, o qualsiasi altro riferimento all'accREDITAMENTO ACCREDIA, può essere riportato sul rapporto solamente quando:

- Il rapporto contiene i risultati di prove valutative eseguite nell'ambito dell'accREDITAMENTO ottenuto dal PTP; in tal caso il Marchio ACCREDIA dovrebbe preferibilmente essere apposto su ogni foglio del rapporto;
- è apposto anche il marchio o l'intestazione del PTP emittente;
- non abbia maggiore rilevanza del marchio o dell'intestazione del PTP emittente;
- non sia riportato più di una volta eccetto che per i casi previsti al precedente comma a).

5.5.3 Se i rapporti contengono anche risultati di prove valutative non accreditate, o con accREDITAMENTO sospeso, questi devono essere accompagnati dalla dichiarazione "prova valutativa non accreditata da ACCREDIA", riportata accanto alla prova valutativa oppure mediante un riferimento (evidenziato con un asterisco\* accanto alla denominazione della prova valutativa).

La dichiarazione deve essere stampata con lo stesso carattere, nelle stesse dimensioni della denominazione della prova valutativa.

Se il PTP riporta sul rapporto opinioni ed interpretazioni diverse da quanto consentito dalla norma 17043 (par. 4.8.2, lettere "s" e "t") questi devono essere riportati in un apposito

capitolo del rapporto che si deve intitolare: "Opinioni e interpretazioni non oggetto dell'accREDITIA".

Il Marchio ACCREDITIA o il riferimento all'accREDITIA non deve essere utilizzato sui documenti relativi a sole prove valutative non accreditate (o sospese) o ad altre attività del PTP che non sono oggetto di accREDITIA (es. consulenze), né su relazioni, perizie, né altra documentazione tecnica diversa da rapporti di prova/report.

- 5.5.4 Il rapporto di prova valutativa recante il Marchio ACCREDITIA deve soddisfare tutti i requisiti precisati nel documento ACCREDITIA RT-27 e nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043.
- 5.5.5 I rapporti emessi da PTP il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale non devono mai riportare il Marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accREDITIA dell'OdC medesimo.
- 5.5.6 Il Marchio ACCREDITIA o il riferimento all'accREDITIA non può essere apposto su altri tipi di documenti che riportano risultati di prove valutative accreditate se tali documenti non sono conformi ai requisiti per i rapporti di prova della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043 e del documento ACCREDITIA RT-27.
- 5.5.7 I Tariffari o i preventivi di prove valutative che riportano il Marchio ACCREDITIA o il riferimento all'accREDITIA, devono indicare con chiarezza quali attività sono incluse nell'accREDITIA. Se i preventivi non comprendono prove valutative accreditate, non è ammesso l'uso del Marchio, né il riferimento all'accREDITIA.
- 5.5.8 Il PTP deve definire, nel proprio manuale della qualità o in un altro documento di sistema, le modalità per l'uso del marchio ACCREDITIA sui Rapporti di prove valutative e negli altri casi consentiti.
- 5.5.9 Il Marchio ACCREDITIA o il riferimento all'accREDITIA apposto su "supporti" diversi dai rapporti di prove valutative (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc..) può essere identico a quello descritto al precedente Par. 5.5.1; qualora su tali supporti si faccia riferimento ad attività/servizi non coperti da accREDITIA, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata.
- 5.5.10 Il Marchio ACCREDITIA o qualunque riferimento all'accREDITIA non deve essere utilizzato in modo tale da creare l'impressione che ACCREDITIA accetti la responsabilità per il risultato della prova valutativa, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDITIA dia l'approvazione ad uno specifico circuito.
- 5.5.11 Nel caso di PTP con più sedi, l'uso del Marchio ACCREDITIA o il riferimento all'accREDITIA deve essere limitato alle sole sedi accreditate.
- 5.5.12 Il Marchio ACCREDITIA o il riferimento all'accREDITIA non può essere utilizzato da PTP non accreditati che subappaltano prove valutative a PTP accreditati da ACCREDITIA.
- 5.5.13 Nel caso in cui il PTP sia accreditato anche per altri schemi, sui rapporti di prove valutative deve utilizzare il Marchio ACCREDITIA solo con la sigla dello schema di accREDITIA PTP N° 0000 P, mentre su "supporti" diversi (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, ecc..) potrà comunque utilizzare il Marchio ACCREDITIA con tutte le sigle degli schemi di accREDITIA (SGQ N° 0000 A, SGA N° 0000 D, LAB N° 0000 L).

## 5.6. PRODUTTORE DI MATERIALI DI RIFERIMENTO (RMP)

5.6.1 L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui documenti associati ai materiali di riferimento deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 – Paragrafo 12.

In particolare:

Sotto il Logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accreditamento (secondo le abbreviazioni di cui al Par. 3 ed il numero del corrispondente certificato di accreditamento).

Immediatamente in basso va quindi riportato il riferimento agli Accordi MLA/MRA come da dicitura (dicitura "a"):

**Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RMP, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT, ISP e PTP**

***Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and RMP, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS, and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL, ML, CL, INSP and PTP***

La dizione deve essere preferibilmente bilingue. Il RMP può comunque scegliere di utilizzare solo la dizione italiana o quella inglese, in relazione alla destinazione d'uso prevalente del certificato di un materiale di riferimento.

In alternativa alla dicitura sopra indicata (dicitura "a"), che specifica gli schemi di accreditamento coperti dagli Accordi internazionali, può essere utilizzata, a scelta del Laboratorio, la seguente dicitura "ridotta" (dicitura "b"):

**Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC**  
***Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements***

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento sono da intendersi sia per utilizzo del Marchio sia per il riferimento all'accREDITAMENTO.

5.6.2 Gli RMP possono utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO sui certificati di un materiale di riferimento o sui fogli informativi di prodotto solamente quando questi sono emessi in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO 17034:2017 e ai documenti ACCREDIA applicabili e si riferiscono ad attività accreditate.

5.6.3 Gli RMP possono riportare nei Certificati di Materiali di riferimento, valori anche non certificati, purché chiaramente identificati con un asterisco e accompagnati dalla dichiarazione che tali dati non possono e non devono essere utilizzati per la disseminazione della riferibilità metrologica (ad esempio non possono essere utilizzati ai fini della taratura di uno strumento).

5.6.4 I documenti associati ai materiali di riferimento devono soddisfare i requisiti riportati nel documento IO-09-DT.

- 5.6.5 Gli RMP avranno il diritto di riportare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento, su "supporti" diversi dai certificati di un materiale di riferimento o dai fogli informativi di prodotto (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, ecc.). In tal caso il Marchio ACCREDIA può essere identico a quello descritto al precedente Par. 5.6.1; qualora su tali supporti si faccia riferimento ad attività/servizi non coperti da accREDITamento, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata.
- 5.6.6 Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITamento possono essere riportati sui Tariffari/Listini/Preventivi degli RMP accREDITati; qualora in suddetti documenti siano quotati servizi non coperti da accREDITamento ACCREDIA, questi ultimi devono essere identificati come tali.
- 5.6.7 Gli RMP, e gli Enti da cui dipendono, devono fare un uso corretto del Marchio ACCREDIA e dello stato di RMP accREDITato, astenendosi dal fare, ad esempio, pubblicità ingannevole o dichiarazioni che potrebbero arrecare danno ad ACCREDIA o alla sua immagine.
- 5.6.8 Gli RMP devono definire, nel proprio manuale della qualità o in un altro documento di sistema, le modalità per l'uso del Marchio ACCREDIA sui certificati di un materiale di riferimento e negli altri casi consentiti.
- 5.6.9 Un RMP può, quando possibile, applicare un'etichetta riportante il Marchio ACCREDIA, direttamente sul materiale di riferimento, a patto che tali etichette siano affisse solo sui lotti di produzione di materiali inclusi nello scopo di accREDITamento. Il marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato/incollato sul materiale in modo indipendente dall'etichetta che lo identifica. Tale etichetta deve riportare almeno i campi di seguito elencati:
- La ragione sociale ed il numero di accREDITamento dell'RMP;
  - L'identificazione del RM;
  - La data di produzione e le informazioni necessarie a rendere il materiale univocamente identificabile (ad esempio numero di serie/numero di lotto);
  - Il riferimento univoco al documento associato al materiale di riferimento.

Tali prescrizioni sono necessarie a garantire che la produzione e la caratterizzazione dello specifico materiale sono eseguite da un'organizzazione accREDITata in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 17034:2017. La presenza dell'etichetta con marchio ACCREDIA su di un materiale non implica che tale materiale sia approvato da ACCREDIA.

- 5.6.10 Il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accREDITamento concesso non deve essere utilizzato da parte degli RMP o dei suoi subappaltatori, con i propri Clienti, in modo da creare l'impressione di qualunque approvazione ACCREDIA di prodotti, servizi, campioni o strumenti di misura.
- 5.6.11 Nel caso in cui il RMP sia accREDITato anche per altri schemi, sui certificati di un materiale di riferimento deve utilizzare il Marchio ACCREDIA solo con la sigla dello schema di accREDITamento RMP N° 000, mentre su "supporti" diversi (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, ecc.) potrà comunque utilizzare il Marchio ACCREDIA con tutte le sigle degli schemi di accREDITamento (SGQ N° 0000 A, SGA N° 0000 D, LAB N° 0000 L, LAT N° 000).

## **6. CRITERI PER L'USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DA PARTE DEGLI UTENTI DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI**

6.1 Con la dizione "Utenti dei servizi di certificazione accreditati" si intendono i Clienti degli Organismi accreditati da ACCREDIA, vale a dire le Organizzazioni intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale, quelle intestatarie delle certificazioni di prodotto (licenziatarie dei marchi di certificazione) e delle persone (figure professionali) certificate, i clienti degli Organismi di ispezione e degli Organismi di verifica e convalida, secondo le casistiche indicate nel seguito.

6.2 Gli Organismi accreditati da ACCREDIA hanno facoltà di concedere ai Clienti l'uso del Marchio ACCREDIA, nei termini di cui al presente Regolamento.

Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato da ACCREDIA.

6.3 L'uso del Marchio ACCREDIA da parte dei suddetti Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio dell'Organismo accreditato, come mostrato nella Figura 4 – Paragrafo 12 ed in conformità alle regole indicate di seguito. Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione "L'Ente di Accredimento" e al centro la sagoma dell'Italia.

Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né i riferimenti agli Accordi MLA/MRA.

In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Marchio ACCREDIA in abbinamento al Marchio dell'Organismo accreditato), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio dell'Organismo (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue):

### **Organismo accreditato da ACCREDIA**

#### ***Body accredited by ACCREDIA***

6.4 Il marchio ACCREDIA può essere utilizzato dai clienti degli Organismi di Verifica e Convalida ed è precluso ai Clienti degli Organismi di Ispezione fatta eccezione sulle etichette che possono essere apposte agli *items* ispezionati. In tal caso l'uso deve ottemperare le disposizioni di ILAC P8, ovvero l'etichetta deve indicare chiaramente che l'*item* è stato ispezionato, ad esempio, "ispezionato da," o ispezionati in ... "ecc.

Inoltre l'etichetta deve includere almeno le seguenti informazioni:

- il nome e il numero di accreditamento dell'Organismo di Ispezione accreditato;
- l'identificazione delle apparecchiature;
- la data dell'ispezione;
- il riferimento al rapporto di ispezione rilasciato in relazione all'ispezione.

6.5 Ove applicabile, l'OdC è tenuto a regolamentare l'utilizzo del Marchio ACCREDIA da parte dei suoi Clienti, tramite prescrizioni scritte, che fanno parte della documentazione del sistema di gestione per la qualità ed aventi valore contrattuale (generalmente incorporate nel Regolamento dell'OdC). Tali prescrizioni, fra l'altro, devono garantire che:

- L'intestatario di un determinato tipo di certificazione, relativo ad un determinato schema accreditato, non utilizzi mai il Marchio ACCREDIA disgiuntamente dal Marchio di certificazione dell'OdC accreditato.
- Il Marchio ACCREDIA non sia utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale di un intestatario della certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante.

6.6 Un OdC di sistemi di gestione aziendale (vedi Par. 2) deve prescrivere all'intestatario della certificazione che, sui prodotti realizzati o forniti da quest'ultimo e sul loro imballaggio o confezione o all'interno delle informazioni di accompagnamento, non siano mai apposti né il Marchio dell'OdC, né il Marchio ACCREDIA, in forma disgiunta o congiunta.

È consentito, l'utilizzo di una dichiarazione del tipo *Organizzazione con sistema di gestione certificato* (per esempio qualità, ambiente), nome del CAB e norma applicabile. Tale dichiarazione potrà essere integrata con altre informazioni richieste dall'OdC sulla base delle prescrizioni contenute nella norma di accreditamento applicabile.

È consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello dell'OdC, su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante i prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell'ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc..).

Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l'abbinamento dei due Marchi deve essere completato con l'aggiunta di una dizione del tipo *Organizzazione con sistema di gestione certificato* (per esempio qualità, ambiente), nome del CAB e norma applicabile.

Tale prescrizione si applica anche al caso di utilizzo della sola scritta di cui al Par. 6.3.

Un OdC di sistemi di gestione aziendale deve prescrivere all'intestatario della certificazione che sui biglietti da visita del personale non sia mai apposto il Marchio ACCREDIA congiunto al marchio dell'OdC (utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati).

6.7 I rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da Laboratori e/o i rapporti di prove valutative emessi da un PTP e/o documenti associati ad un materiale di riferimento emessi da un RMP, il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale non devono mai riportare il Marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento dell'OdC medesimo.

Per i rapporti di prova emessi da Laboratori di prova, i certificati di taratura emessi da Laboratori di taratura, i rapporti di prove valutative emessi da PTP, i documenti associati ad un materiale di riferimento emessi da RMP, e i relativi documenti di offerta, è consentito

l'utilizzo della sola dizione *Organizzazione con sistema di gestione certificato*, indicando il tipo di sistema di gestione (per esempio qualità, ambiente) e la norma applicabile.

- 6.8 Un OdC di prodotti/servizi ha facoltà di concedere all'intestatario/licenziatario della certificazione l'uso del Marchio ACCREDIA – sui prodotti, relativi imballaggi e confezioni – nei termini previsti dal presente Regolamento e, in particolare, al par. 6.3.

Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato ed auspicato da ACCREDIA.

Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l'apposizione del Marchio ACCREDIA, abbinato a quello dell'OdC (o soluzione equivalente rappresentata dalla scritta di cui al Par. 6.3), sui mezzi strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l'aggiunta della dizione "servizio certificato".

Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie limitazioni ("... limitatamente a ...").

L'abbinamento dei due Marchi (o soluzione equivalente) su documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei prodotti/servizi rientranti nello scopo di accreditamento.

- 6.9 Per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA congiunto a quello dell'OdC (o soluzione equivalente), nel caso di certificazione di prodotti, il Regolamento dell'OdC deve prevedere i casi in cui le dimensioni del prodotto e dell'imballaggio/confezione non consentano il rispetto dei vincoli dimensionali di cui alla Figura 4 – Paragrafo 12, prescrivendo che:

- Al prodotto o all'imballaggio/confezione sia applicato un talloncino riprodotto la Figura 4 Paragrafo 12 (o soluzione equivalente), anche ridotta in modo da rispettare le proporzioni e purché visibile,

oppure

- L'intestatario della certificazione (licenziatario del Marchio dell'OdC) adotti le misure necessarie ad assicurare che, al momento della vendita all'ingrosso o al dettaglio del prodotto, sia esposto un cartello riprodotto la Figura 4 (o soluzione equivalente), anche ingrandita rispetto alle dimensioni massime di cui in figura, sempre nel rispetto delle proporzioni.

- 6.10 Si ricorda che ulteriori prescrizioni relative all'uso del Marchio dell'OdC di prodotti (congiuntamente o disgiuntamente dal Marchio ACCREDIA) possono essere contenute in altri documenti ACCREDIA applicabili (es. Regolamenti Tecnici RT).

- 6.11 Non è consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio dell'OdC, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, certificati di collaudo, ecc..).

- 6.12 Un OdC di personale ha facoltà di consentire alla persona intestataria della certificazione l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente al Marchio dell'OdC, sui biglietti da visita, sulla carta intestata ed altra documentazione di detta persona, secondo la configurazione di Figura 4 eventualmente ridotta in modo da rispettare le proporzioni (o soluzione

equivalente). Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato e auspicato da ACCREDIA.

Nota: la presente disposizione non è in contrasto con quella di cui al Par. 5.2.9.

## **7. CRITERI PER L'USO DEL MARCHIO IAF-ACCREDIA E ILAC-ACCREDIA DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI**

### **7.1. MARCHIO IAF**

L'apposizione del Marchio IAF sui certificati di conformità deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 5 - Paragrafo 12 e solo dopo sottoscrizione di un apposito Accordo (Agreement) tra ACCREDIA e Organismo, di cui al documento IAF ML 2.

Per gli utilizzi di suddetto Marchio, così come nelle condizioni di sospensione/revoca dell'Agreement, l'Organismo accreditato deve attenersi alle specifiche riportate nel documento IAF ML 2.

Gli Organismi accreditati, che hanno sottoscritto l'Agreement per l'utilizzo del Logo IAF devono tenere a disposizione di ACCREDIA e dei suoi Ispettori adeguata descrizione degli usi di tale marchio da essi previsti.

### **7.2. MARCHIO ILAC**

L'apposizione del Marchio ILAC sui rapporti di prova/report, certificati di taratura, rapporti di ispezione e rapporti di prove valutative interlaboratorio deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 6 – Paragrafo 12 e previa approvazione formale scritta da parte ACCREDIA, del campione di marchio che si intende utilizzare.

Per gli utilizzi di suddetto Marchio, così come nelle condizioni di sospensione/revoca dell'autorizzazione, il Laboratorio/Organismo di Ispezione accreditato deve attenersi alle specifiche riportate nei documenti ILAC-P8 e ILAC-R7-05.

Le prescrizioni indicate nel presente Regolamento per il marchio ACCREDIA sono da ritenersi applicabili anche per l'utilizzo del marchio combinato.

L'utilizzo del marchio illustrato in Figura 6, laddove autorizzato da ACCREDIA, è alternativo a quello riportato nelle Figure 2 e Figura 3.

## **8. SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO**

8.1 Il soggetto accreditato che ha richiesto l'autosospensione o al quale sia stato sospeso, parzialmente o in toto, l'accREDITAMENTO deve sospendere l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accREDITAMENTO, nei documenti di attestazioni della conformità (certificati di conformità, rapporti di ispezione, dichiarazioni di verifica e convalida degli inventari GHG in ambito volontario, rapporti di prova, rapporti di prove valutative, certificati di taratura e documenti associati ad un materiale di riferimento) afferenti a detto schema, per tutto il periodo di sospensione dell'accREDITAMENTO stesso.

8.2 Il soggetto accreditato al quale sia stato sospeso parzialmente lo scopo di accreditamento nell'ambito di un determinato schema, per un settore, metodo di prova, settore metrologico o materiale di riferimento, o in maniera totale l'accREDITAMENTO per un intero schema di accREDITAMENTO, per tutto il periodo di durata della sospensione deve:

- se Organismo: sospendere l'utilizzo del Marchio ACCREDIA nei documenti di attestazione della conformità afferenti alla parte dello scopo soppressa (certificati di conformità, rapporti di ispezione e dichiarazioni di verifica degli inventari GHG in ambito volontario). Inoltre L'OdC accreditato per un determinato scopo di certificazione si impegna, anche se sospeso, a non emettere documenti di attestazione della conformità non accreditati nello stesso scopo.

Il soggetto accreditato può tuttavia continuare ad utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO in altre sedi (documentazione tecnica e commerciale, oggetti, ecc..) provvedendo ad identificare con chiarezza le attività fuori accREDITAMENTO.

- se Laboratorio di Prova, Laboratorio Medico o PTP: provvedere ad identificare con chiarezza come fuori accREDITAMENTO le attività per le quali è stato sospeso l'accREDITAMENTO. Il Laboratorio/PTP deve fare tale distinzione solo se sul rapporto di prova/report sono riportate anche altre attività accreditate ed è utilizzato il marchio ACCREDIA (o riferimento all'accREDITAMENTO). Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato sui documenti relativi a sole attività non accreditate.

La sospensione parziale comporta, per il Laboratorio/PTP, il divieto di rilasciare rapporti di prova/report sotto accREDITAMENTO ACCREDIA, per le attività oggetto di sospensione. La sospensione totale comporta, per il Laboratorio/PTP, il divieto di dichiararsi accreditato e di rilasciare rapporti di prova/report sotto accREDITAMENTO ACCREDIA.

- se Centro o RMP: non deve emettere certificati di taratura o documenti associati ad un materiale di riferimento per quei settori metrologici (o parti di essi) e per quei materiali di riferimento oggetto della sospensione.

Il soggetto accreditato può tuttavia continuare ad utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO in altre sedi (documentazione tecnica e commerciale, oggetti, ecc..) provvedendo ad identificare con chiarezza le attività fuori accREDITAMENTO.

8.3 Nei casi di cui ai precedenti Paragrafi 8.1 e 8.2, ove applicabile, un Organismo non può consentire l'utilizzo del Marchio ACCREDIA agli intestatari delle eventuali attestazioni di conformità rilasciate (fuori accREDITAMENTO) durante il periodo di sospensione dell'accREDITAMENTO medesimo.

8.4 L'Organismo accreditato al quale sia stato revocato o comunque ritirato l'accREDITAMENTO (es. per rinuncia o scadenza del certificato) relativamente ad un determinato schema o ridotto lo scopo di accREDITAMENTO nell'ambito di un determinato schema, deve cessare definitivamente l'utilizzo del Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO in qualsivoglia forma e sede relativamente allo schema suddetto. L'Organismo di Certificazione deve inoltre adottare le misure necessarie per assicurarsi che gli intestatari delle certificazioni e i licenziatari del suo Marchio di certificazione, cessino, immediatamente e definitivamente, di fare riferimento al Marchio ACCREDIA congiuntamente al Marchio dell'OdC, in tutte le forme e sedi consentite dal presente Regolamento (prodotti, confezioni, imballaggi, beni mobili ed immobili, carta intestata, documentazione tecnica, commerciale, pubblicitaria, ecc.).

Nel caso di un Laboratorio di Prova, di un Laboratorio Medico, di un Laboratorio di Taratura, di un PTP o di un RMP, la revoca o il ritiro dell'accreditamento (es. per rinuncia o scadenza del certificato) comporta la cessazione immediata e definitiva dell'uso del Marchio ACCREDIA e di qualsiasi riferimento all'accreditamento.

## **9. SANZIONI**

- 9.1 Le violazioni al presente Regolamento, da parte dei soggetti accreditati e/o dei loro Clienti, ove applicabile, saranno sanzionate da ACCREDIA con l'adozione, dei seguenti provvedimenti, in ordine crescente di severità:
- richiamo scritto con richiesta di adozione delle necessarie correzioni e azioni correttive;
  - in caso di mancata o inadeguata attuazione delle correzioni e/o azioni correttive e/o di perseveranza nell'errore: sospensione di tutti gli accreditamenti in possesso dell'Organismo accreditato, per un periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza;
  - in caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del periodo di sospensione: revoca di tutti gli accreditamenti come sopra.
- 9.2 Il logo ACCREDIA, come pure i marchi IAF e ILAC sono protetti a termine di legge e pertanto il loro uso doloso o fraudolento, da parte di soggetti accreditati e/o dei loro Clienti, ove applicabile, sarà perseguito nei termini previsti dalla legge.
- 9.3 A prescindere da quanto sopra, ACCREDIA si riserva il diritto di riferire sul proprio sito web in merito ad abusi o ad usi scorretti del logo/marchi.

## 10. COLORI, DIMENSIONI E PARAMETRI COMPOSITIVI DEI MARCHI

### 10.1. IMMAGINI DEI MARCHI ACCREDIA

<b>LOGO ISTITUZIONALE</b> (ad esclusivo uso di ACCREDIA - solo per informazione)	
Versione a due colori (Blu ACCREDIA E Grigio ACCREDIA)	
Versione monocromatica (bianco e nero)	

<b>MARCHIO DI ACCREDITAMENTO</b> A USO DEI SOGGETTI ACCREDITATI	
Versione a due colori (blu ACCREDIA e grigio ACCREDIA)	
Versione monocromatica (bianco e nero)	

## MARCHIO DI ACCREDITAMENTO

**A USO DEI CLIENTI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, ISPEZIONE, VERIFICA E CONVALIDA ACCREDITATI**

Versione a due colori  
(blu ACCREDIA  
e grigio ACCREDIA)



Versione  
monocromatica  
(bianco e nero)



## 10.2. COLORI DEI MARCHI ACCREDIA

CODIFICAZIONE CROMATICA	
 <p><b>BLU ACCREDIA</b></p> <p>PANTONE 548 CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80% RGB: R.0 - G.55 - B.81 HTML: #003851</p>	 <p><b>GRIGIO ACCREDIA</b></p> <p>PANTONE 429 CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20% RGB: R.179 - G.188 - B.192 HTML: #b3bcc0</p> <p><b>Nota:</b> <i>nella versione monocromatica in bianco e nero del marchio, l'Italia deve essere colorata con nero al 30%.</i></p>

## 10.3. IMMAGINI E COLORI DEI MARCHI IAF E ILAC

MARCHIO IAF	
	<p><b>Riferimenti cromatici</b></p> <p>Blu: PMS 2747 Azzurro: PMS 299</p>

## MARCHIO ILAC



### Riferimenti cromatici

Blu: PMS 293C

## 10.4. ASPETTI COMPOSITIVI DEI MARCHI

### FONT PER COMPOSIZIONE TESTO PER DOCUMENTI GRAFICI DESTINATI ALLA STAMPA TIPOGRAFICA

#### ITC STONE SANS STD

##### Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

##### Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

##### Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

##### Semibold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

##### Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

##### Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

**FONT PER COMPOSIZIONE TESTO PER DOCUMENTI DIGITALI CONDIVISIBILI  
(MS Word, MS PowerPoint ecc.)**

VERDANA	
Regular	<i>Regular Italic</i>
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	<i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>
1234567890	<i>1234567890</i>
Bold	<i>Bold Italic</i>
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	<i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>
1234567890	<i>1234567890</i>

**10.5. DIMENSIONI DEI MARCHI**

<b>DIMENSIONI MINIME CONSENTITE DEL MARCHIO ACCREDIA</b>			
 ← 25 mm →	 ← 10 mm →	 ← 20 mm →	 ← min. 20 mm →

Il corpo minimo del carattere per la composizione dei testi è: verdana 3

## 11. VERSIONI DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Come anticipato ai paragrafi precedenti, vengono introdotte sei versioni del Marchio di Accreditemento ACCREDIA, graficamente illustrate nelle seguenti Figure 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

FIGURA 1: Versione ad uso esclusivo di ACCREDIA

FIGURA 2: Versione completa ad uso dei Soggetti accreditati

FIGURA 3: Versione ridotta ad uso dei Soggetti accreditati

FIGURA 4: Versione ad uso dei Clienti degli Organismi di Certificazione accreditati.

FIGURA 5: Versione ad uso degli Organismi di Certificazione accreditati del Marchio combinato ACCREDIA e IAF

FIGURA 6: Versione ad uso dei Laboratori accreditati del Marchio combinato ACCREDIA e ILAC

Nelle figure riportate, **M** è la variabile "altezza del logo", in base alla quale calcolare le altre dimensioni (es. distanza tra logo e dicitura) in maniera proporzionale.

Nelle versioni del marchio combinato ACCREDIA – IAF e ACCREDIA – ILAC (Figure 5 e 6), il dimensionamento avviene in funzione delle dimensioni minime consentite del marchio ILAC e IAF.

Nelle versioni del marchio ACCREDIA – Soggetti accreditati (Figure 2 e 3), l'identificativo dell'accréditamento (sigla, numero e lettera, ove prevista) deve essere posizionato sotto il marchio ACCREDIA preferibilmente al centro o, in alternativa, allineato a bandiera sinistra.

Il testo relativo agli accordi di mutuo riconoscimento va composto preferibilmente a bandiera sinistra, allineato con il lato sinistro del marchio ACCREDIA.

Il carattere da utilizzare per la composizione dei testi è il Verdana.

Tutte le figure possono essere riprodotte sia a colori che in bianco e nero.

*Note: Soluzioni diverse da quelle descritte nelle Figure devono essere preventivamente autorizzate da ACCREDIA. Per stampe di qualità e ingrandimenti elevati avvalersi di una tipografia che utilizzerà il formato vettoriale eps. Per applicazioni basate sull'uso di word, nell'area riservata ai Soggetti accreditati del sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) sono disponibili istruzioni di dettaglio in forma di modelli.*

## 12. ILLUSTRAZIONI GRAFICHE DELLE VERSIONI DEL MARCHIO

**FIGURA 1**

Ad uso esclusivo di ACCREDIA



## FIGURA 2

Ad uso dei Soggetti accreditati (versione completa - dicitura "a")




Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RMP, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT, ISP e PTP

*Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and RMP, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL, ML, CL, INSP and PTP*

## FIGURA 3

Ad uso dei Soggetti accreditati (versione ridotta - dicitura "b")




Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

*Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements*


#### FIGURA 4

Ad uso dei clienti degli Organismi di certificazione, di ispezione, di verifica e convalida accreditati



#### FIGURA 5

Ad uso degli Organismi di certificazione accreditati che hanno sottoscritto il contratto di sub-licenza per l'utilizzo del marchio combinato IAF-MLA (IAF ML 2)



**FIGURA 6**

Ad uso dei Laboratori e degli Organismi di ispezione accreditati autorizzati per l'utilizzo del marchio combinato ILAC-MRA (ILAC-R7-05)

